



1° dipartimento Servizi territoriali  
Area Organizzativa Patrimonio e demanio lacuale  
Ufficio Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 648 DEL 15/04/2025

Oggetto: **SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI/VINCOLI DISCENDENTI DA CONVENZIONE EX ART. 35 LEGGE 865/1971 - UNITA' IMMOBILIARE SITA NELL'AREA PEEP DI SANT'ANNA - CONDOMINIO VIA PROSSANO 11 - SIGNORA MALINVERNO ANGELICA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 31 C. 46, LEGGE 448/1998) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000**

**IL DIRIGENTE**

Vista la Proposta di Determinazione 29 del 14/04/2025, predisposta e trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, VESEVO CRISTINA, attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta e che l'istruttoria stessa consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

**DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, VESEVO CRISTINA, nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i.;

Che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, l'atto sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE  
f.to BRIGNARDELLO VITTORIO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/190)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta;

Dato atto che il/la sottoscritto/a VESEVO CRISTINA non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D. Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D. Lgs. 50/2016 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

**SOTTOPONE**

al dirigente del settore competente, la seguente Proposta di Determinazione n.29 del 14/04/2025, avente per oggetto: **SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI/VINCOLI DISCENDENTI DA CONVENZIONE EX ART. 35 LEGGE 865/1971 - UNITA' IMMOBILIARE SITA NELL'AREA PEEP DI SANT'ANNA - CONDOMINIO VIA PROSSANO 11 - SIGNORA MALINVERNO ANGELICA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 31 C. 46, LEGGE 448/1998) DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.**

**ATTESTA**

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Verbania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VESEVO CRISTINA

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 07.04.2025 con la quale:

- si accoglie la richiesta della signora Malinverno Angelica di soppressione, mediante stipula di nuova convenzione, degli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione urbanistica sottoscritta ai sensi dell'art. 35 Legge n. 865/1971 del 14.12.1989 relativamente all'unità immobiliare sita nel condominio in via Prossano 11, identificato al C.F. Foglio 45 mappale 116, costituita da:

- appartamento sito al piano 1 distinto con il subalterno 64, composto da vani 6,5 - cat. A/2, classe 2 con annessa cantina al piano T;
- autorimessa distinta con il subalterno 41, sita al piano T, cat. C/6, classe 6, superficie catastale mq. 21;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 6

- parcheggio sito al piano S1 distinto con il subalterno 27, cat. C/6, classe 2, superficie catastale mq. 27;
- si dà atto che, come da relazione dell'Area Organizzativa Patrimonio e Demanio Lacuale, la somma complessiva che la signora Malinverno Angelica dovrà corrispondere al Comune di Verbania ammonta ad € 7.713,43;
- si dà altresì atto che l'importo di cui sopra dovrà essere versato prima della sottoscrizione dell'atto;
- si stabilisce che tutte le spese fiscali e notarili saranno a carico del richiedente;
- si autorizza il dirigente competente alla sottoscrizione degli atti e ad effettuare le modifiche di carattere tecnico giuridico che, nell'interesse dell'Ente, dovessero risultare opportune al momento della stipula degli stessi;

Ritenuto di procedere alla formale stipulazione della convenzione, ai sensi del comma 46 dell'art 31 della L. 448/1998, sostitutiva della convenzione urbanistica sottoscritta ai sensi dell'art. 35 Legge n. 865/1971, in data 14.12.1989, per l'unità immobiliare di proprietà della signora Malinverno Angelica, come sopra individuata;

Visto l'art. 31, comma 46, lett. a), L. n. 448/1998 il quale prevede che la convenzione sostitutiva ha "una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione" e che, pertanto, la stipulante signora Malinverno Angelica, tenuto conto che il tempo trascorso dalla convenzione originaria è superiore a 20 anni, una volta versato il relativo corrispettivo non è tenuta ad osservare gli obblighi discendenti dalla nuova convenzione;

Dato atto che si procederà con successiva determinazione dirigenziale all'accertamento della somma di € 7.713,43 sul capitolo 5860/O "Rimozione vincoli" del bilancio di previsione 2025;

Visto lo schema di convenzione;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Cristina Vesevo;

Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;

## DETERMINA

per quanto sopra esposto ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 07.04.2025:

- di approvare lo schema di convenzione (depositato in atti) relativa ad alloggi realizzati su area P.E.E.P ceduta in proprietà, ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della legge n. 448/1998 e s.m.i., sostitutiva della convenzione urbanistica sottoscritta ai sensi dell'art. 35 Legge n. 865/1971 in data 14.12.1989, per l'unità immobiliare, di proprietà della signora Malinverno Angelica sita nel condominio in Via Prossano 11, identificati al C.F. Foglio 45 mappale 116, costituita da:
  - appartamento sito al piano 1 distinto con il subalterno 64, composto da vani 6,5 - cat. A/2, classe 2 con annessa cantina al piano T;
  - autorimessa distinta con il subalterno 41, sita al piano T, cat. C/6, classe 6, superficie catastale mq. 21;
  - parcheggio sito al piano S1 distinto con il subalterno 27, cat. C/6, classe 2, superficie catastale mq. 27;
- di dare inoltre atto che:

- l'art. 31, comma 46, lett. a), n. 448/1998 prevede che la convenzione sostitutiva ha "una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione" e che, pertanto, la stipulante signora Malinverno Angelica, tenuto conto che il tempo trascorso dalla convenzione originaria è superiore a 20 anni, una volta versato il relativo corrispettivo, non è tenuta ad osservare gli obblighi discendenti dalla nuova convenzione;
- la somma complessiva che la signora Malinverno Angelica dovrà corrispondere al Comune di Verbania è pari ad € 7.713,43 e dovrà essere versata prima della formale stipulazione dell'atto notarile;
- si provvederà con successivo atto dirigenziale all'accertamento della somma al capitolo 5860/O "Rimozione vincoli" del bilancio di previsione;
- lo schema di convenzione, anche se non materialmente allegato, è parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

## PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

1° dipartimento Servizi territoriali  
SETTORE Patrimonio e demanio lacuale  
UFFICIO Patrimonio

Proposta n° 29 del 14/04/2025  
Determinazione n° 648 del 15/04/2025

Visto del responsabile del procedimento:

Il responsabile del procedimento Settore: Patrimonio e demanio lacuale, VESEVO CRISTINA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 15/04/2025

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Dipartimento: 1° dipartimento Servizi territoriali, BRIGNARDELLO VITTORIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 15/04/2025

•